



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n. 2169/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della Commissione
Consiliare VI e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Riconoscimento dei Patrimoni di comunità per la valorizzazione delle tradizioni e delle culture locali ai fini ambientali, paesaggistici, culturali, turistici ed economici" (Reg.Gen.n.428)

Ad iniziativa del Consigliere Donato Pica.
Depositata il 13 febbraio 2009

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

- VI Commissione Consiliare per l'esame;**
- II Commissione Consiliare per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, **26 FEB. 2009**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Relazione

Cari Colleghi, negli ultimi anni la valorizzazione della cultura e tradizioni locali ai fini ambientali, paesaggistici, turistici e, quindi, economici sta assumendo nella nostra regione un interesse sempre più crescente. Le iniziative promosse dalla stessa Regione e la diffusa crescita, nel nostro territorio, di progetti ed attività in tale settore inducono ad una riflessione mirata ad analizzarne problematicità e criticità, per poi individuare strumenti e strategie idonei ad integrare le diverse attività e le energie messe in campo con altri progetti culturali proposti dall'ente regionale.

Questa riflessione si svolge peraltro in uno scenario culturale complessivo in cui le politiche ed i programmi aventi per oggetto il territorio e l'ambiente nelle loro varie componenti, anche antropiche, cominciano ad acquisire la consapevolezza del ruolo fondamentale delle comunità locali, al fine di garantire la conservazione e il mantenimento degli equilibri ambientali, e del paesaggio nell'accezione più ampia del termine, nonché la salvaguardia dei segni, delle testimonianze e delle conoscenze che si sono sedimentate in quegli stessi luoghi e che sono l'espressione delle popolazioni che li vivono o che li hanno vissuti.

In Italia tale dibattito e tali iniziative hanno determinato un'interessante proposta condivisa e già regolamentata in altre regioni (in Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Provincia di Trento, ecc.).

Il termine *ecomuseo* è stato introdotto in Francia negli anni settanta, proponendone un parallelismo con il museo tradizionale. Nell'ecomuseo la struttura museale è sostituita dal territorio, mentre le opere da esporre sono rappresentate dalla cultura locale (quest'ultima intesa come la popolazione con le sue tradizioni, il suo patrimonio artistico, il contesto paesaggistico ed ambientale che ne ha favorito la formazione, ecc.).

Quello di *patrimonio culturale* è un concetto che ha assunto, nell'ultimo secolo, significati diversi, allontanandosi progressivamente dai consueti parametri estetici ed accostandosi sempre di più quelli sociali. Ciò ha comportato, inizialmente, l'inserimento degli oggetti "popolari" nella categoria dei reperti della museografia e, successivamente, l'inclusione del territorio fisico e delle sue tradizioni tra gli elementi di contesto fondamentali del patrimonio museale tradizionale.

L'istituzione e l'integrazione, in tempi più recenti, dei nuovi modelli ambientali, culturali ed economici ha arricchito e trasformato il concetto di patrimonio culturale, conferendogli caratteristiche che lo legano oggi, più che in passato, a due concetti fondamentali: quelli di **territorio** e di **identità**.



Consiglio Regionale della Campania

In tale contesto, si pone l'esigenza di istituire un processo di valorizzazione delle diverse identità presenti nel del nostro territorio regionale, circoscrivendo un "oggetto" di riferimento e di studio distinto da altre "discipline" o progettualità culturali.

Ciò se da un lato può essere interpretato come un'esigenza autentica di porre l'attenzione su aspetti della cultura locale fino ad ora erroneamente trascurati in quanto ritenuti di scarso rilievo, dall'altro è soprattutto espressione di una volontà che vorrebbe definire e codificare un nuovo soggetto culturale e, quindi, i nuovi "interpreti" del suo significato.

Ma se l'ecomuseo, così come è stato condiviso e proposto nello sviluppo dei progetti finora avviati, si pone l'obiettivo di rielaborare, interpretare e divulgare il sistema di relazioni tra la gente ed il luogo in cui vive, esso non può che avere come attore ed autore le stesse persone che abitano quel territorio. Infatti, sono le popolazioni, con il loro essere quotidiano, a riprodurre meglio di ogni altra rappresentazione tutte le particolarità e le specificità di una cultura unica ed irripetibile, in grado di accomunarle nel concetto di *comunità* ed elevare la loro storia, cultura e tradizione a *patrimonio comune*.

I *Patrimoni di Comunità* rappresentano un processo, una strategia che consente ad una comunità locale di riconoscersi nella propria storia, nelle proprie tradizioni, nella memoria di ognuno che la compone. I segni lasciati sul territorio, nelle sue varie componenti e dimensioni antropiche e naturali, materiali ed immateriali, ne rappresentano l'identità. La complessità e la dinamicità delle relazioni che connettono i suddetti segni contraddistinguono in modo rigoroso un "patrimonio culturale" unico ed irripetibile che costituisce, di conseguenza, un fattore di competitività da valorizzare per lo sviluppo economico e sociale delle realtà locali, anche e soprattutto di quelle più marginali.

In effetti, da questo punto di vista i *Patrimoni di Comunità* rappresentano i fattori di una strategia che può consentire alle comunità locali di progettare il proprio futuro fondandolo su aspetti di sostenibilità sociale ed ambientale, in coerenza e continuità con la propria storia. Sostenibilità che da un lato, come suggerisce De Varine, dovrà garantire il rispetto del contesto naturale e culturale in cui le attività proposte per la valorizzazione del territorio, anche ai fini turistici, saranno realizzate, evitandone alterazioni irreversibili, e dall'altro dovrà favorire la crescita contestuale dell'intera area e popolazione interessata, piuttosto che di un singolo settore o gruppo sociale o economico.

Tale obiettivo è raggiungibile esclusivamente attraverso l'attivazione di processi di sviluppo economici non artificiosi o decontestualizzati, ma accessibili e prolungati in quanto fondati sul recupero e la rivitalizzazione del complesso delle attività tradizionali.



Consiglio Regionale della Campania

La loro reinterpretazione e innovazione creerà nuove figure professionali e rigenererà professionalità e mestieri già tipici del luogo.

In effetti i *Patrimoni di Comunità* invertono un approccio sbagliato che, nei decenni passati, mirava a valorizzare le realtà locali trasformando i numerosi borghi e paesi italiani in altrettanti musei statici e privi di ogni legame con le dinamiche, presenti e future, delle attività delle popolazioni che quotidianamente in essi vivono. Pertanto, con il riconoscimento dei *Patrimoni di Comunità* si riconsidera il sistema di beni materiali ed immateriali nei suoi rapporti con il territorio, inteso quest'ultimo come luogo di relazioni, memorie, testimonianze e saperi appartenenti ad una specifica popolazione.

In questa innovativa interpretazione si intende inquadrare la presente proposta di legge articolata, con estrema sintesi, in cinque articoli.

Il Consigliere Regionale
Donato Pica



Consiglio Regionale della Campania

Art.1

(Definizione e finalità)

1. Ai fini della presente legge per Patrimoni di Comunità si intende un'istituzione culturale, costituita dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che assicura, su un determinato territorio e con la partecipazione della popolazione, le funzioni di ricerca, conservazione, valorizzazione di un insieme di beni culturali, rappresentativi di un ambiente e dei modi di vita che lì si sono succeduti e ne accompagnano lo sviluppo.
2. La Regione promuove la costituzione, il riconoscimento e lo sviluppo dei Patrimoni di Comunità nel proprio territorio al fine di ricostruire, testimoniare, valorizzare e accompagnare nel loro sviluppo la memoria storica, la cultura locale materiale ed immateriale, la tutela paesaggio, le conoscenze tradizionali, le relazioni fra ambiente naturale ed ambiente antropizzato, le tradizioni, la ricostruzione e la trasformazione degli ambienti di vita e di lavoro tradizionali del luogo.
3. La Regione, per conseguire le finalità di cui al comma 2, favorisce l'organizzazione di aree di dimensioni e caratteristiche adeguate ed omogenee per recuperare immobili ed attrezzature, nonché la raccolta della documentazione idonea alle finalità di cui al comma 4.
4. Costituiscono finalità prioritarie dei patrimoni di comunità:
 - a) il coinvolgimento e la partecipazione attiva della popolazione in quanto i patrimoni di comunità rappresentano l'espressione della cultura di un territorio ed ha come principale riferimento la comunità locale;
 - b) la ricostruzione delle trasformazioni sociali, economiche, culturali e ambientali storicamente vissute dalle comunità locali e dai territori, al fine di accompagnare lo sviluppo sostenibile e condiviso;
 - c) la sensibilizzazione e la promozione allo sviluppo sostenibile delle comunità locali, delle istituzioni, in particolare culturali, scientifiche e scolastiche, delle attività economiche, degli enti ed associazioni locali;
 - d) la conservazione ed il restauro di ambienti di vita tradizionali per tramandare le testimonianze e le trasformazioni della cultura materiale e immateriale e ricostruire l'evoluzione delle abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali, delle tradizioni religiose, culturali, ricreative ed agricole, dell'utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nelle attività produttive;
 - e) la valorizzazione dei territori e dei loro patrimoni, di immobili caratteristici e storici, mobili ed attrezzi, strumenti di lavoro e ogni altro oggetto utile alla ricostruzione fedele di ambienti di vita tradizionali, sia interni che esterni, consentendone la salvaguardia e la buona manutenzione, nonché il rafforzamento delle reti di relazioni locali;
 - f) la ricostruzione di ambienti di vita e di lavoro tradizionali volti alla produzione di beni o servizi da offrire ai visitatori, creando occasioni di impiego e di vendita di prodotti locali, nonché di didattica, sport e svago in genere;
 - g) la predisposizione di percorsi turistici e culturali volti a ricostituire gli ambienti tradizionali;
 - h) la promozione e il sostegno delle attività di ricerca scientifica e didattico-educative riferite alla storia, all'arte, alle tradizioni locali ed all'ambiente;
 - i) lo studio, la rappresentazione e la tutela dei paesaggi campani.



Consiglio Regionale della Campania

Art.2

(Riconoscimento e gestione degli patrimoni di comunità)

1. I patrimoni di comunità sono costituiti da enti locali, in forma singola o associata, o da associazioni, fondazioni o altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, che abbiano come oggetto statutario le finalità di cui all'articolo 1.
2. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, emana, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione per il riconoscimento dei patrimoni di comunità.
3. Il regolamento determina i criteri necessari per richiedere il riconoscimento di patrimonio di comunità e le modalità di accesso ai contributi regionali di cui al successivo art. 4.
4. I patrimoni di comunità sono riconosciuti con deliberazione della Giunta regionale.
5. La Regione riconosce ad ogni struttura definita "Patrimonio di Comunità" una denominazione esclusiva ed originale ed un marchio, a tutela anche del territorio rappresentato.
6. La Regione favorisce la creazione di una rete culturale dei patrimoni di comunità a livello nazionale e internazionale e la formazione del personale addetto alla gestione degli patrimoni di comunità.
7. Il riconoscimento dei patrimoni di comunità è sottoposto a verifica quinquennale da parte della Giunta regionale.
8. La Giunta regionale trasmette alla competente commissione consiliare una relazione biennale sullo stato di attuazione della presente legge.
9. La gestione dei patrimoni di comunità è affidata ai soggetti di cui al comma i nelle forme e nei modi previsti dai propri ordinamenti.



Consiglio Regionale della Campania

Art.3

(Consulta regionale dei patrimoni di comunità)

1. E' istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale dei patrimoni di comunità, di seguito denominata Consulta, quale organismo che esprime pareri e formula proposte in tema di patrimoni di comunità, al fine di favorire la costituzione e lo sviluppo della rete culturale dei patrimoni di comunità.
2. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale all'inizio di ogni legislatura, resta in carica per tutta la legislatura e le sue funzioni sono prorogate fino alla sua ricostituzione.
3. In fase di prima attuazione la Consulta è costituita entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. La Consulta è composta:
 - a) dai rappresentanti legali degli patrimoni di comunità riconosciuti o loro delegati
 - b) dal direttore della direzione generale regionale competente in materia di beni culturali.
5. La Consulta elegge il proprio presidente e vicepresidente scegliendoli tra i membri di cui al comma 4, lettera a).
6. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario designato dalla direzione regionale competente in materia di beni culturali.
7. La partecipazione alle sedute della Consulta è gratuita.
8. La Consulta adotta un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.



Consiglio Regionale della Campania

Art.4

(Contributi regionali)

1. La Regione concede contributi per la realizzazione e lo sviluppo, compresi gli interventi per opere edilizie, acquisto di beni ed attrezzature, dei patrimoni di comunità riconosciuti ai sensi della presente legge fino al limite del 50 per cento della spesa sostenuta dall'ente proprietario o gestore.
2. I criteri per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1 sono definiti dal regolamento di attuazione della presente legge.
3. I contributi sono erogati con atto del dirigente della direzione generale competente e non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati assegnati.
4. Con il regolamento di cui all'art. 2, comma 2, sono individuate le modalità di verifica sull'impiego dei contributi. Il mancato o diverso utilizzo dei contributi assegnati comporta la decadenza dal diritto, al contributo.



Consiglio Regionale della Campania

Art.5

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede, per il corrente esercizio finanziario, con le risorse di cui all'Unità Previsionale di Base _____. Per le annualità successive si provvederà con la legge di bilancio regionale dell'anno di riferimento.